<u>Allegato D</u> Schema di Convenzione per la presentazione di proposte progettuali rivolte all'orientamento della popolazione giovanile verso la cultura di impresa<sup>i</sup>



# CONVENZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTE ALL'ORIENTAMENTO DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE VERSO LA CULTURA DI IMPRESA

(GIOVANI E IMPRESA II EDIZIONE)

#### TRA

**L'Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI** (di seguito anche solo "*ANCI*") con sede in Roma, Via dei Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, rappresentata dalla Dott.ssa Veronica Nicotra, nella sua qualità di Segretario Generale e di rappresentante legale *pro-tempore*;

E

		_		
Il Comune di	con sede in	_ via/Piazza n	, CF	, nella persona di
	(indicare nominativo	e ruolo: sindaco,	/presidente, dirigente	, assessore, ecc.) a
ciò autorizzato	in forza dei poteri di le	gge e di Statuto (	(o attribuiti con	_) (d'ora in avanti
anche il "Sogge	tto Capofila");			

di seguito anche denominate collettivamente come le "Parti".

#### **PREMESSO CHE**

- l'ANCI in data 12 dicembre 2023 ha stipulato un Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (d'ora in avanti anche "*DPG*") in attuazione dell' Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 11 maggio 2022, per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative destinate alla realizzazione dei progetti ed azioni rivolte a Comuni e Città metropolitane, finanziate con la quota del Fondo per le politiche giovanili 2022 (d'ora in avanti "*l'Accordo*");
- la Linea di intervento 3 "II Edizione Avviso Giovani e Impresa" prevista dal Progetto esecutivo delle iniziative di cui all'Accordo fra DPG e ANCI relativo al riparto assegnato a Comuni e Città metropolitane a valere sul Fondo per le politiche giovanili annualità 2022 allegato all'Accordo stipulato in data 12 dicembre 2023, prevede la realizzazione di una ulteriore edizione dell'Avviso "Giovani e Impresa";
- al fine di trainare le aree fragili e svantaggiate del Paese è previsto il coinvolgimento di Comuni appartenenti alla stessa provincia, anche se non confinanti fra loro, che facciano parte di un'Area Interna individuata dalla Mappatura della Strategia Nazionale Aree



Interne (SNAI) 2022 e/o ricadano in zone rurali, montane e/o zone svantaggiate classificate come tali dai regolamenti europei sullo Sviluppo rurale;

- ai fini di cui sopra, l'ANCI in data 29.07.2024 ha avviato apposita procedura selettiva di cui all'Avviso pubblico prot. n. 5/AV/2024 volto alla presentazione di proposte progettuali rivolte all'orientamento della popolazione giovanile verso la cultura di impresa Giovani e Impresa II Edizione, alla quale hanno avuto accesso i Comuni capoluogo di provincia che in ogni Regione non sono rientrati nel novero dei destinatari dell'Avviso "Giovani e Impresa I Edizione";
- ai sensi dell'art. 5.1 dell'Avviso pubblico l'ammontare delle risorse destinate alla presente procedura è di € 5.500,000,00 (cinquemilionicinquecentomila,00) a valere sul riparto 2022 del Fondo per le politiche giovanili;
- ai sensi dell'art. 5.2 dell'Avviso pubblico, indipendentemente dal costo complessivo di ogni singola proposta progettuale, il finanziamento nazionale assegnato a ciascun Soggetto proponente, ammesso a finanziamento è in misura fissa pari a € 150.000,00 (centocinquantamila/00);

#### **CONSIDERATO CHE**

- il Soggetto Capofila, in risposta all'Avviso ha presentato una Proposta progettuale denominata "\_\_\_\_\_" unitamente al Piano finanziario, allegati alla presente Convenzione sub 1) e 2) (d'ora in avanti denominati congiuntamente il "*Progetto*");
- il Progetto presentato dal Soggetto Capofila è stato ammesso al finanziamento di € **150.000,00 (centocinquantamila/00)**, come risulta dalla graduatoria pubblicata sul sito web di ANCI;
- ai fini della realizzazione del Progetto, il Comune di\_\_\_\_\_ ha sottoscritto, in qualità di Capofila, apposito Accordo di collaborazione, allegato alla presente, sub 3);
- il Soggetto Capofila ha dichiarato che la quota di cofinanziamento locale prevista per la realizzazione del Progetto è pari ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_/00) della quale rimane unico responsabile e garante nei confronti di ANCI e che, in caso di eventuale messa a disposizione di quote di co-finanziamento locale da parte dei partner di progetto e loro relativa inadempienza, il soggetto designato (Comune di \_\_\_\_\_) assumerà a proprio carico la residua parte di co-finanziamento locale;
- la quota di co-finanziamento locale garantita dai soggetti proponenti e/o dai partners per la realizzazione delle attività non è inferiore al 20% del valore complessivo del singolo Progetto;
- la selezione delle domande e dei Progetti è stata affidata, ai sensi dell'art. 6.1 dell'Avviso ad un'apposita Commissione Tecnica costituita da tre componenti nominati da ANCI (di cui uno con funzione di Presidente) scelti esclusivamente tra professionisti e tecnici di comprovata esperienza nelle materie oggetto dell'Avviso pubblico;
- all'esito dei lavori svolti dalla citata Commissione, in data \_\_\_\_ è stata pubblicata sul sito web di ANCI (www.anci.it) la graduatoria delle proposte progettuali ammesse a finanziamento;
- conseguentemente l'ANCI ha comunicato al **Comune di** \_\_\_\_\_, con nota prot. n. \_\_\_ del \_\_\_, che la proposta progettuale "\_\_\_\_" presentata in risposta al sopracitato Avviso Pubblico e presente nella graduatoria degli ammessi a finanziamento, pubblicata sul sito dell'Anci (www.anci.it) è stata ammessa al co-finanziamento nazionale per l'importo di euro \_\_\_\_;

# **CONSIDERATO CHE**

- ai sensi dell'art. 9.1 dell'Avviso l'erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari è



- disposta a favore del solo Ente Capofila ed è subordinata alla stipula di una apposita Convenzione con ANCI;
- il Soggetto Capofila ha trasmesso ad ANCI i dati necessari alla compilazione della presente Convenzione;

#### **VISTA**

la Delibera di Giunta del Soggetto Capofila contenente espressamente a) approvazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, con tutti i suoi allegati, b) l'impegno al cofinanziamento locale in caso di ammissione al finanziamento nazionale e c) la garanzia della copertura della quota di cofinanziamento locale eventualmente messa a disposizione dai partner nel caso del venir meno del loro impegno.

# TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

# (Valore delle premesse, dei Considerato e degli allegati)

1.1. Le premesse, i considerato, gli allegati e tutti i documenti in essi richiamati come nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

# Art.2 (Finalità ed Oggetto)

2.1. La presente Convenzione regola i rapporti tra l'ANCI, nella qualità di soggetto erogatore della quota di co-finanziamento nazionale assegnata, e il Comune di \_\_\_\_\_, nella qualità di Soggetto Capofila del Progetto denominato "\_\_\_" (d'ora in avanti solo "il Progetto") da realizzarsi in partenariato con i soggetti indicati nell'accordo di collaborazione.

# Art.3 (Soggetti Responsabili)

3.1. ANC	I indi	vic	dua, fino a	diversa f	formale co	omu	ınicaz	ion	e, quale s	oggetto Res	sponsa	bile dei
rapporti	con	il	Soggetto	Capofila	Comune	di		la	Dott.ssa	Antonella	Galdi,	Vice -
Segretari	io Ge	ner	rale dell'A	NCI.								

3.2. Il soggetto C	apofila individi	ua, fino a diversa fo	rmale comunicaz	ione, quale soggetto
Responsabile del	l'attuazione del	la presente Convenz	ione e della corre	etta realizzazione del
Progetto il dott	, ruolo:	_ in servizio presso _	indirizzo:	, e-mail:,
telefono:				

3.3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra eventuali variazioni dei nominativi dei soggetti individuati in qualità di responsabili.

# Art. 4 (Impegni dei Soggetti beneficiari)

- 4.1. Il Soggetto Capofila del co-finanziamento nazionale, a pena espressa di revoca totale o parziale del finanziamento assegnato, di risoluzione della presente Convenzione e di restituzione delle somme eventualmente già ricevute, con la stipula della presente Convenzione, si obbliga:
  - a) ad avviare le attività progettuali entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula della presente Convenzione, dandone formale comunicazione ad ANCI;
  - b) a realizzare puntualmente le attività e gli interventi secondo le specifiche stabilite in



Convenzione e nel Progetto, secondo la relativa tempistica e nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, garantendo altresì la copertura e la spesa della quota di co-finanziamento locale indicata in sede di domanda;

- c) a co-finanziare la realizzazione del Progetto con un co-finanziamento locale pari ad € \_\_\_\_\_(\_\_\_\_/00) della quale rimane unico responsabile e garante nei confronti di ANCI e che, in caso di eventuale messa a disposizione di quote di co-finanziamento locale da parte dei partner di progetto e loro relativa inadempienza, assumerà a proprio carico la residua parte di co-finanziamento locale;
- d) a favorire, in ogni modo, l'attività di rendicontazione, vigilanza e monitoraggio da parte di ANCI (garantire l'accesso a documenti, informazioni e luoghi, fornire, ove richiesti, documenti e/o informazioni necessari al migliore espletamento delle attività di verifica);
- e) a predisporre nei termini indicati ogni documento richiesto ai fini del monitoraggio delle attività e della rendicontazione delle spese;
- f) a fornire i Rapporti intermedi di monitoraggio, il Rapporto finale e tutta la documentazione necessaria alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di progetto e delle spese ammissibili, secondo le regole, le tempistiche e la modulistica previste nelle "Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e la Rendicontazione" (allegate all'Avviso e alla presente Convenzione sub) 4);
- g) a partecipare agli eventuali incontri convocati da ANCI e dal Dipartimento;
- h) a comunicare tempestivamente qualunque evento che possa in ogni modo incidere rispetto al normale sviluppo del progetto, considerando che eventuali variazioni sono da concordare con ANCI;
- i) a garantire l'adempimento degli impegni previsti dall'accordo/convenzione/contratto di partenariato;
- j) a procedere agli adeguamenti del progetto che fossero ritenuti necessari da ANCI;
- k) ad agire, nell'ambito della propria autonomia e dei vincoli di legge, nella massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite.

# Art. 5 (Modalità di erogazione del finanziamento)

5.1. L'erogazione del contributo in favore dei soggetti beneficiari, pari ad €	(/	(00)
verrà disposta dall'ANCI in favore del solo Soggetto capofila, a valere sulle riso	rse stanz	ziate
dall'Accordo citato in premessa, mediante versamento sul conto corrente	intestat	o al
Comune di e intrattenuto presso la Banca1, IBAN con	n le segu	ıenti
modalità:		

- una prima quota, pari al 30% (trentapercento) ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione con ANCI, previa presentazione di una dichiarazione attestante la data di avvio delle attività progettuali, a firma del legale rappresentante del Soggetto Capofila o responsabile del progetto indicato in Convenzione;
- una seconda quota, pari ad un ulteriore 30% (trentapercento) decorso il primo semestre di attività, ad avvenuta presentazione di una relazione sullo stato di esecuzione delle attività e della rendicontazione di spese sostenute e quietanzate per un ammontare almeno pari al 30% (trentapercento) del contributo accordato;
- una terza quota, pari ad un ulteriore 30% (trentapercento) ad avvenuta presentazione

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non è possibile indicare conti corrente di contabilità speciale intrattenuti presso la Banca di Italia ma solo conto corrente ordinario.



- di una relazione sullo stato di esecuzione delle attività e della rendicontazione di spese sostenute e quietanzate per un ammontare almeno pari al 60% (sessantapercento) del contributo nazionale accordato;
- il saldo, pari al 10% (diecipercento) ad avvenuta presentazione di una relazione finale sulle attività svolte e del rendiconto analitico e riepilogativo di tutte le spese sostenute e quietanzate, da trasmettere ad ANCI entro 45 giorni dalla data di conclusione delle attività. La quota di saldo sarà erogata previa verifica della documentazione pervenuta, fatte salve situazioni non prevedibili che giustifichino una sospensione del decorso dei termini.
- 5.2. ANCI, fermo restando il limite del contributo nazionale riconosciuto, erogherà comunque a titolo di saldo, un finanziamento non superiore al totale delle spese effettivamente rendicontate, sostenute e quietanziate.
- 5.3. In ipotesi di mancata realizzazione del Progetto, il Soggetto Capofila sarà tenuto a restituire le somme corrisposte a titolo di anticipo, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto da ANCI.
- 5.4. E' fatta salva la facoltà di ANCI, al fine della liquidazione del finanziamento riconosciuto, di verificare e approvare l'inerenza e l'adeguatezza della realizzazione del progetto e di tutte le spese rendicontate e quietanzate, nonché la loro conformità a quanto previsto nelle "Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione" sub) 4.
- 5.5. In ogni caso, il diritto alla liquidazione delle somme in favore dei beneficiari è espressamente subordinato e condizionato all'effettiva erogazione, da parte del Dipartimento in favore di ANCI, delle risorse programmate a valere sull'Accordo citato in premessa.
- 5.6. L'Ente Capofila, con la sottoscrizione della presente Convenzione, rinuncia espressamente ed irrevocabilmente a ogni pretesa e/o diritto nei confronti di ANCI per l'ipotesi di ritardata o mancata erogazione del finanziamento medesimo.

#### Art. 6

#### (Modifica delle condizioni, delle attività e variazioni del finanziamento)

- 6.1. Qualora, nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, dovessero intervenire modifiche e/o integrazioni di automatica applicazione all'Accordo, l'Ente capofila ne darà esecuzione, previa comunicazione da parte di ANCI; in ogni caso, il Soggetto Capofila si impegna a garantire, secondo i canoni di correttezza e buona fede, l'accettazione delle modifiche della presente Convenzione che si rendessero necessarie e/o opportune.
- 6.2. L'eventuale rifiuto di adeguamento da parte del Soggetto Capofila comporterà la decadenza dal diritto all'erogazione della residua parte di finanziamento e il riconoscimento delle sole spese ritenute ammissibili per le attività già svolte.
- 6.3. Eventuali variazioni delle attività progettuali e del piano finanziario, ferma restando l'invarianza del finanziamento, dovranno essere richieste almeno 30 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle attività ed essere debitamente autorizzate in forma scritta da ANCI, come previsto nelle "*Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione*" (allegate all'Avviso e alla presente Convenzione sub) 4).
- 6.4. In caso di mancata approvazione, il Soggetto Capofila potrà recedere dalla presente Convenzione, perdendo qualsiasi diritto sulla quota di finanziamento non ancora erogata e impegnandosi alla restituzione della quota di finanziamento già erogata, ove l'ANCI ritenga insufficiente, ai fini del finanziamento parziale, la parte di attività già svolta.



# Art. 7 (Monitoraggio dei Progetti)

- 7.1. ANCI svolgerà una costante attività di monitoraggio tecnico e finanziario sull'andamento dei Progetti assegnatari del finanziamento, anche attraverso il controllo e la valutazione delle relazioni descrittive e dei rendiconti finanziari previsti al precedente art. 4.1 lett. f).
- 7.2. Il soggetto Capofila si obbliga ad adottare tempestivamente e puntualmente ogni misura correttiva richiesta da ANCI a seguito dell'attività di monitoraggio, nonché in generale tutte le direttive, gli indirizzi e le eventuali regole deliberate dalla stessa, che potrà, in ogni momento e in qualsiasi forma, chiedere documenti, informazioni, adeguamenti. In particolare, a seguito dell'attività di verifica e dell'emersione di possibili difformità e/o irregolarità nello sviluppo del Progetto e/o nell'attività di rendicontazione, ANCI potrà richiedere all'Ente capofila l'adozione di misure correttive, quale condizione di conservazione dei benefici.
- 7.3. L'esito negativo del monitoraggio, anche in fase intermedia, può determinare la revoca parziale o totale del finanziamento.

# Art. 8 (Revoca e Responsabilità)

- 8.1. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla presente Convenzione, ANCI potrà disporre la revoca, totale o parziale del finanziamento, in tutti i casi di irregolare, incompleta o tardiva esecuzione del Progetto e/o degli obblighi discendenti dal medesimo, dall'Avviso e dai relativi allegati, dalla presente Convenzione e/o dalle direttive impartite da ANCI stessa.
- 8.2. Nell'ipotesi di recesso di uno o più partners dall'Accordo di partenariato, il Soggetto Capofila è tenuto a darne immediata comunicazione ad ANCI che provvederà a verificare la permanenza delle condizioni di prosecuzione del progetto.
- 8.3. In ogni caso di revoca totale del finanziamento, il soggetto Capofila si impegna a restituire, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla semplice richiesta formulata da ANCI, la quota di finanziamento eventualmente già ricevuta.
- 8.4. Prima di deliberare la revoca, totale o parziale del finanziamento, ANCI inoltrerà apposito avviso ai soggetti interessati, indicando, ove possibile, le misure correttive che potrebbero evitare l'adozione del provvedimento finale. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'avviso, i soggetti interessati potranno formulare proprie osservazioni, di cui darà conto il provvedimento finale.
- 8.5. Nei casi di revoca parziale o totale del finanziamento concesso, ANCI, ai sensi dell'art. 1456 c.c., procederà a risolvere la presente Convenzione con lettera inviata a mezzo raccomandata o mail PEC indirizzata ai soggetti interessati.
- 8.6. In ogni caso, il Soggetto Capofila si impegna a tenere espressamente indenne ANCI da tutte le pretese di terzi, di qualunque natura e ragione, discendenti e/o comunque connesse all'attuazione del progetto e della presente Convenzione.

# Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

- 9.1. A pena di risoluzione della presente Convenzione, i soggetti beneficiari si obbligano a rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 9.2. Il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al Progetto, oggetto della presente Convenzione, è: \_\_\_\_\_. Il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e



contabili, cartacei ed informatici, relativi all'azione oggetto della presente Convenzione.

#### Art. 10

### (Utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione)

- 10.1. Il Soggetto Capofila e tutti gli altri partner non potranno utilizzare a scopo editoriale, promuovere, pubblicizzare e divulgare i materiali prodotti e gli eventi realizzati nell'ambito del progetto senza che sugli stessi venga evidenziata la fonte del finanziamento e riportato il logo del Dipartimento e dell'ANCI e l'indicazione che le attività sono realizzate anche grazie al finanziamento concesso al Dipartimento a valere sul "Fondo Politiche giovanili Anno 2022". Eventuali ulteriori modalità verranno comunicate al Responsabile del progetto indicato dall'Ente capofila.
- 10.2. ANCI può diffondere le iniziative e il progetto realizzato attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, i soggetti beneficiari, gli obiettivi, il costo totale e il finanziamento concesso. I soggetti beneficiari e i Partner sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati del progetto finanziato.

# Art. 11

# (Modifiche alla presente Convenzione)

11.1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 6, ogni modifica alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto tra le Parti.

#### Art.12

### (Trattamento dati personali)

12.1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") l'ANCI e il Soggetto Capofila dichiarano di essere informati circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente contratto. Ciascuna parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte dell'altra per le finalità connesse all'esecuzione del contratto stesso prendendo visione dell'informativa e sottoscrivendo l'autorizzazione al trattamento dati allegata alla presente Convenzione. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza.

#### Art. 13

### (Modalità di risoluzione dei conflitti. Foro esclusivo)

- 13.1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.
- 13.2. Ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione o che da essa dovesse comunque discendere sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Roma.

# Art.14 (Durata)

14.1. La presente Convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale e ha durata fino alla conclusione del Progetto, le cui attività devono concludersi **entro e non oltre** 

# Art. 15 (Rinvio)

15.1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia all'Avviso



Pubblico e alle vigenti norme di legge e di regolamento.

### **ALLEGATI:**

- 1. Proposta Progettuale;
- 2. Piano Finanziario;
- 3. Accordo di collaborazione;
- 4. Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione;
- 5. Informativa privacy.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente	<u>.</u>	
Per ANCI		Per il Soggetto Capofila

Approvazioni specifiche: Il soggetto Capofila accetta espressamente le clausole contenute agli articoli: 4-(Impegni dei beneficiari), 5-(Modalità di erogazione del finanziamento), 6 - (Modifica delle condizioni, delle attività e variazioni del finanziamento), 7 - (Monitoraggio dei Progetti), 8-(Revoca e Responsabilità), 9-(Tracciabilità dei flussi finanziari),10-(Utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione), 11- (Modifiche alla presente Convenzione), 12- (Trattamento dati personali), 13- (Modalità di risoluzione dei conflitti. Foro esclusivo) e 14- (Durata); 15-(Rinvio).

Per il Soggetto Capofila



<sup>&</sup>lt;sup>i</sup> Il presente schema potrà subire variazioni dovute alla sua compilazione